

**Estratto dal Verbale n. 180 di Assemblea ordinaria e straordinaria
dell'Associazione "La Famiglia" del 24 Ottobre 2020**

Il giorno **24 del mese di Ottobre 2020**, alle **ore 15.00**, presso la chiesa di SS. Trinità in Via dei Boldù n. 40, si è riunita in seconda convocazione **l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria** dell'Associazione "La Famiglia".

Essendo intervenuti o rappresentati per **delega n. 110 Soci, di cui 29 Soci presenti e 81 deleghe, su un totale di 484 Soci** che risultano in regola con il pagamento della quota associativa secondo statuto, il Presidente dell'Associazione Claudia Marcante, che per Statuto presiede l'Assemblea, dichiara validamente costituita l'assemblea e apre la discussione sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

- 1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nel corso del 2019.**
- 2. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del preventivo 2020;**
- 3. Varie ed eventuali.**

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Approvazione della modifica articolo 30 dello Statuto dell'Associazione "La Famiglia" per uniformarlo al Decreto Legislativo del Terzo Settore n. 117 del 3/07/2017.**

PARTE ORDINARIA

Viene eletto quale segretario dell'assemblea il signor Orazio Malandrino

Omissis....

- 1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nel corso del 2019**

Omissis....

- 2. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del preventivo 2020**

Omissis

- 3. Varie ed eventuali.**

Omissis

Esaurito l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria si passa alla **parte straordinaria.**

PARTE STRAORDINARIA

Alle ore 16.00 ha inizio l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA per l'approvazione della modifica all'articolo 30 dello Statuto dell'Associazione "La Famiglia" per uniformarlo al Decreto Legislativo del Terzo Settore n. 117 del 3/7/2017.

Il Presidente, dopo aver accertato che il numero dei Soci è rimasto invariato: 110 Soci fra presenti e deleghe su un totale di 484 Soci, che risultano in regola con il pagamento della quota associativa al 20/10/2020, procede con l'Assemblea Straordinaria.

Il Presidente fornisce i dovuti chiarimenti sulla richiesta, ricevuta dai competenti Uffici del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza, di effettuare la seguente aggiunta all'art. 30 – Libri Sociali – dello Statuto: **d) registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.**

Il testo completo dell'ART. 30 – Libri Sociali riporta pertanto quanto segue:

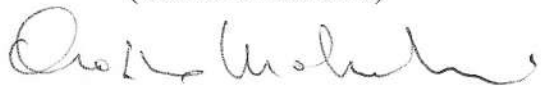
L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali;
- d) registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

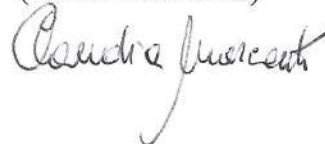
L'Assemblea approva all'unanimità. (Allegato Statuto dell'Associazione "La Famiglia" ODV)

Esaurito l'ordine del giorno e non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.20.

Il Segretario
(Orazio Malandrino)



Il Presidente
(Claudia Marcante)



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 26/10/2020

Al n. 147013

TASSE LIQUIDATE EURO ESENTE



IL FUNZIONARIO (*)

Adele Nigghiato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<LA FAMIGLIA ODV>> che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via dei Boldù 40/C nel comune di SCHIO (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire sedi operative diverse da quella legale.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando a favore degli anziani.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Claudia Furcetti

[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, sono:

- Servizio di trasporto con automezzi attrezzati per chi ha difficoltà di deambulazione o ha necessità di raggiungere ambulatori ed ospedali per terapie varie e interventi;
- Gruppo di auto aiuto per superare problemi legati al disagio familiare e sociale;
- Aiuto agli anziani disagiati nei lavori di manutenzione e piccole riparazioni;
- Miniservizi sanitari (misurazione della pressione, iniezioni e piccole medicazioni) mediante ambulatori infermieristici, gestiti da volontari, aperti tutto l'anno;
- Organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i volontari;
- Gestione di una biblioteca aperta per la diffusione della lettura;
- Organizzazione di gruppi di lettura e di attività ricreative di interesse sociale.



Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'interessato può, in caso di rigetto della domanda, chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 23 del D. Lgs. 117/2017

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli Associati hanno le seguenti qualifiche:

1. **ordinari:** con il versamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. **onorari:** scelti tra personalità di alto livello nel campo sociale e tra coloro che abbiano dimostrato particolari benemeritenze nel sostenere l'attività associativa.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.30.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo Settore
- gli associati e l'organizzazione hanno il dovere di:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, deve essere approvata dal Collegio dei Probiviri e deve essere comunicata per iscritto all'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Probiviri
- Organo di controllo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di **tre** deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati a mezzo lettera o e-mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 7 a 11 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere anche esterni al Consiglio purché Soci.

Amministra l'organizzazione;

- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato e per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente decide la convocazione dell'assemblea per l'elezione degli Organi Sociali.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali;
- d) registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA" ODV

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale

Statuto approvato all'unanimità dai Soci in assemblea straordinaria del 24 ottobre 2020.

